

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2019, n. 4-302

IPAB - SS. Maria della Gorra con sede in Gorra, frazione di Benevagienna (CN). Estinzione ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7.

A relazione dell'Assessore Caucino:

L'IPAB – Maria SS. della Gorra con sede in Gorra, frazione di Benevagienna, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890 ed eretta in Ente Morale con R.D. in data 12/10/1919, ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, *“di svolgere attività di accoglienza residenziale e diurna di persone in stato di bisogno, ispirandosi alla forte esperienza cristiana.....”*.

Con istanza avanzata il 12/08/2019, il Presidente dell'IPAB, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, richiedeva l'estinzione del suddetto Istituto ai sensi della L.R. n. 12/2017, art.7.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 93 assunta in data 11/04/2019, precisava che le finalità statutarie non sono più conseguibili e contestualmente proponeva l'estinzione dell'Ente stesso ed il trasferimento dell'intero patrimonio, vincolato a servizi socio assistenziali e socio sanitari, al Comune di Benevagienna, a norma della L.R. n. 12/2017, art. 7.

La richiesta è motivata dal fatto che l'IPAB, priva di personale, ormai da moltissimi anni ha cessato di perseguire le proprie finalità statutarie originarie e mancano i presupposti per una prosecuzione autonoma delle attuali attività istituzionali.

Il Comune di Benevagienna, con provvedimento consiliare n. 17 adottato il 27/06/2019, esprimeva parere favorevole all'estinzione dell'Istituto e contestualmente accettava formalmente l'intero patrimonio (non esiste patrimonio mobiliare), vincolato a servizi socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi della normativa regionale sopraindicata.

Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è costituito da un compendio immobiliare sito in Benevagienna, frazione Gorra, situato a 3 km. circa dal centro storico di Benevagienna, costituito da un edificio-ex asilo, due box auto, un magazzino e un terreno così censiti:

Catasto Fabbricati

- foglio 66, particella 74, sub. 1, categ. B/1, classe 1, cons. 1980 mc., rendita 582,87 € (ex asilo);
- foglio 66, particella 74, sub. 3, categ. C/6, classe 3, cons. 18 mq., rendita 26,03 € (box);
- foglio 66, particella 74, sub. 4, categ. C/6, classe 3, cons. 18 mq., rendita 26,03 € (box);
- foglio 66, particella 317, sub. 1, categ. C/2, classe 1, cons. 20 mq., rendita 24,79 € (magazzino).

Catasto Terreni

- foglio 66, particella 74, ente urbano, superficie 1249 mq.;
- foglio 66, particella 45, prato irriguo, classe 2, superficie 2870 mq., R.D. 18,12 €, R.A. 15,95 €.

L'edificio ex asilo, edificato nel 1933, ha una pianta rettangolare di dimensioni 10,80x18,00 ed è dotato di un cortile sul retro e di un'area verde pertinenziale perimetrata con recinzione di pregevole fattura; l'immobile, costituito da due piani fuori terra oltre ad un seminterrato, è dotato di una struttura verticale realizzata in mattone pieno, una struttura orizzontale in latero cemento e serramenti in legno.

I fabbricati adibiti ad autorimessa hanno una struttura verticale lignea con copertura in lamiera.

Il fabbricato adibito a magazzino ha una struttura verticale in laterizio con portone di accesso in lamiera.

Il terreno è prevalentemente pianeggiante, con leggera pendenza in direzione longitudinale

Il valore del suddetto compendio immobiliare, quale risulta dalla dettagliata relazione estimativa redatta in data 05/03/2019 dal geom. Massimo Bosca ed asseverata il giorno stesso presso lo studio del Dott. Filippo Pietro Fessia, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, n. rep. 2194, è di complessivi 225.000,00 €.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere, in mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, alla devoluzione del patrimonio al Comune di Benevagienna.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

visto l'art. 7 della L.R. n. 12/2017;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di estinguere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017, l'IPAB – Maria SS. della Gorra con sede in Gorra, frazione di Benevagienna, e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, con vincolo di destinazione a servizi socio assistenziali e socio sanitari, al Comune di Benevagienna, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;
- che il Legale rappresentante dell'estinguenda IPAB e Sindaco del Comune di Benevagienna sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune di Benevagienna;
- che la presente deliberazione costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale dei beni a favore dell'Ente destinatario;
- che la stessa non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)